

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

PREMESSA

Il presente rapporto costituisce elaborato redatto ai fini della Verifica di Assoggettabilità a VAS relativa a piani e programmi della procedura della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come definita dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008 (art. 6, comma 3) e s.m.i. L'intervento da sottoporre a verifica di Assoggettabilità riguarda la proposta di realizzazione di un edificio da destinare ad asilo nido, costituente proposta di variante semplificata allo strumento urbanistico in vigore, in Viale Europa a Montenero di Bisaccia. Infatti, tale progetto proposto rientra i piani enunciati all'art. 6, comma 3 del citato D. Lgs. 152/2006. Come precedentemente evidenziato, il Testo Unico Ambientale è stato integrato in materia di VAS con il D.Lgs. 04/2008 che ha corretto ed integrato quando disposto in precedenza nel D.Lgs. 152/06 estendendo il processo di VAS agli impatti sull'ambiente e sul patrimonio culturale e introducendo tra i principi di riferimento quelli inerenti allo sviluppo sostenibile intergenerazionale.

Il fine della valutazione è preservare la salute umana, la salubrità dell'ambiente, la capacità di riproduzione degli ecosistemi e la qualità della vita.

Con la VAS si valutano gli impatti diretti e indiretti del progetto sui seguenti fattori (art. 4 D.Lgs. 4/2008):

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
- i beni materiali ed il patrimonio culturale;
- l'interazione dei fattori sopraindicati.

integrati ai sensi del D.Lgs. n. 104/2017 e s.m.i. con i seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

La VAS, quindi, si svolge contestualmente al processo di elaborazione del progetto di modo che i processi di valutazione possano essere condotti in fase di formulazione degli obiettivi e dei contenuti del progetto.

L'area oggetto di intervento è ubicata nella zona nord del comune di Montenero di Bisaccia in Viale Europa. Il progetto è relativo alla costruzione di un nuovo edificio, giuntato rispetto ad un edificio esistente già destinato a scuola per l'infanzia.

N.B. LE TAVOLE CHE SEGUONO SONO FUORI SCALA – SUGLI ELABORATI DI PROGETTO SONO RIPORTATE IN SCALA

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGETTABILITÀ A VAS




Fig.2 Inquadramento Territoriale Corografia



Fig.3 Inquadramento Territoriale Ortofoto

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 150724/2025 del 20-10-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGETTABILITÀ A VAS




Fig.4 Inquadramento Territoriale Catastale – fg. 55 p.lla 1070.

Foglio	Particelle	Intestazione Catastale (proprietà)
55	1070	Comune di Montenero di Bisaccia (1000/1000)

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 150724/2025 del 20-10-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

L'intervento ricade sul lato nord del centro abitato del comune di Montenero di Bisaccia nell'area omogenea "F2 – Aree ed edifici per attrezzature di interesse comune" inquadrata nel Programma di Fabbricazione.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 150724/2025 del 20-10-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

Fig.5 Estratto P.R.G. Vigente

Si precisa che la prima legge in materia di asili nido in Italia è la **L. n. 1044/1971**, "Piano quinquennale per l'istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato", che definisce l'asilo nido come "un servizio sociale di interesse pubblico" (art. 1) con lo scopo principale di "provvedere alla temporanea custodia dei bambini, per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale" (art. 2).

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

La **L. n. 328/2000**, “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*”, introduce nell’ordinamento italiano un sistema integrato di servizi sociali multilivello, gestito dalle Regioni, dai Comuni e dallo Stato, secondo le rispettive classificazioni di funzioni. In seno al dettagliarsi delle aree di servizio, e più segnatamente nell’alveo delle strutture semiresidenziali, gli asili nido vengono de facto inquadrati tra i servizi sociali.

Nonostante nelle ultime normative di settore come il **d. lgs. n. 65/2017** recante “*Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”, il quale inserisce l’asilo nido nell’alveo del sistema di educazione e di istruzione 0-6. Dall’analisi delle normative regionali emerge un quadro non uniforme in cui la vocazione sociale ed assistenziale dell’asilo nido non scompare, convivendo piuttosto con l’anima formativa ed educativa del servizio stesso.

Infatti la **Legge Regionale 22 agosto 1973, n. 18**. Enuncia all’Art.1 che: L’asilo nido è un servizio sociale, inteso ad integrare l’opera della famiglia; a favorire l’equilibrato sviluppo psico-somatico del bambino da zero a tre anni, senza riguardo ad eventuali minorazioni psico-fisiche; a consentire la partecipazione della donna all’organizzazione politica, sociale ed economica del paese. Al contempo la **Legge Regionale n. 13 del 06.05.2014** di riordino del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali ed il successivo **Regolamento di attuazione n. 1 del 27.02.2015, e s.m. e int., della L.R. 13/2014** di “*Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali, che disciplina, tra l’altro, le modalità organizzative e gestionali dei servizi socioeducativi per la prima infanzia per minori compresi nella fascia di età tra 0 e anni.*”

Alla luce del quadro normativo esposto si vuole anche sottolineare che nella medesima area è attualmente in corso il progetto di “*RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’EX TERMINAL DA DESTINARE AD ASILO NIDO*” finanziato con Decreto MIM n° 79 DEL 30/04/2024 - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.1: Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia.

Alla luce delle motivazioni sopra esposte è stata inizialmente disposta l’ approvazione del progetto esecutivo in deroga agli indici di P.R.G. per la sottozona “F2”, ritenendo lo stesso conforme urbanisticamente al P.R.G. fatta eccezione per i seguenti indici:

Superficie coperta: 32,36% > 25%;

Distanza dai confini: > 5mt e < 10,00 mt.

Al fini della prima approvazione, con nota prot. n° 10988 del 08/08/2025 è stata indetta la conferenza di servizi ai sensi dell’art.14, della Legge n.241/90 in forma semplificata e con modalità asincrona ai sensi dell’art.14-bis della Legge medesima al fine di acquisire i pareri, le intese, i concerti, nulla-osta o atti di assenso delle amministrazioni competenti in esito alla quale sono stati già acquisiti i seguenti pareri:

- prot. n° 11139 dell’ 11/08/2025, Nulla osta di E-distribuzione S.P.A.;
- prot. n° 12700 del 15/09/2025, Nulla osta vincolo idrogeologico e movimento terra della Regione Molise, Servizio Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste, Biodiversità, Agricola e Gestione Fito-

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

sanitaria, Ufficio Vincolo Idrogeologico, Nulla osta movimento terra e autorizzazioni rimboschimenti compensative;

- prot. n° 13047 del 22/09/2025, atto di assenso della Regione Molise, Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, Tecnico delle Costruzioni;
- prot. n° 17849 del 26/09/2025, Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art. 21, parere favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e comunicazione non assoggettabilità a VPIA, trasmesse dal Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in data 25/09/2025.

Successivamente sono emersi dubbi circa l' idoneità della sottozona urbanistica "F2- Attrezzature di interesse comune" in luogo della sottozona "F1-attrezzature scolastiche" per la realizzazione del nuovo asilo nido, e pertanto, si è ritenuto opportuno, allo scopo di preservare il procedimento posto in essere da ulteriori azioni ostantive, benchè teuzioristico, disporre l'approvazione del Progetto esecutivo anche ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 327/2001 e quindi, avviare la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell' art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Direttiva 2001/42/Ce E Il D.Lgs. 152/06

Già dagli anni '70 è stata riconosciuta l'esigenza di una valutazione degli effetti ambientali dei piani urbanistici e territoriali quale strumento essenziale per uno sviluppo sostenibile. L'approvazione della Direttiva 01/42/CE in materia di "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" ha intensificato le occasioni di dibattito sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in sede europea e nazionale, centrando l'attenzione sulla necessità di introdurre un cambiamento radicale di prospettiva nelle modalità di elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale, a partire dal confronto tra tutte le posizioni e gli approcci disciplinari che contribuiscono al processo di pianificazione. La Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione. In precedenza, la valutazione ambientale è stata uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione dell'impatto di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/337/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e delle sue successive modificazioni. La Direttiva comunitaria sulla VAS ha esteso dunque l'ambito di applicazione del concetto di valutazione ambientale preventiva ai piani e programmi, nella consapevolezza che i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche di natura programmatica. Differenza essenziale indotta da questo ampliamento consiste nel fatto che la valutazione ambientale dei piani e programmi viene ad intendersi quale processo complesso, da integrare in un altro processo complesso - generalmente di carattere pubblico - chiamato pianificazione o programmazione. Perché tale integrazione possa essere effettiva e sostanziale, la VAS deve intervenire fin dalle prime fasi di formazione del piano o programma - a differenza della VIA che viene applicata ad un progetto ormai configurato - con l'intento che le problematiche ambientali siano considerate sin dalle prime fasi di discussione ed elaborazione dei piani e programmi. Secondo le indicazioni comunitarie, la VAS va intesa come un processo interattivo da condurre congiuntamente all'elaborazione del piano per individuarne preliminarmente imiti, opportunità, alternative e precisare i criteri e le opzioni possibili di trasformazione.

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Direttiva 01/42/CE

Art. 3 - Ambito di applicazione

« 1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull'ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi, a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE, o b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri fanno in modo che le conclusioni adottate ai sensi del paragrafo 5, comprese le motivazioni della mancata richiesta di una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9, siano messe a disposizione del pubblico.»

D.Lgs. 16.01.2008, n. 4

Art. 6 - Oggetto della disciplina

«1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 *[l'articolo 12 si riferisce alla procedura di verifica di assoggettabilità, n.d.r.]*.

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:

- a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
- b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
- c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.»

La VAS nella Legge Regionale n. 26 del 26/1/2009 del MOLISE

Al momento l'unico riferimento normativo regionale per quanto concerne la VAS in Molise restala DGR n. 26/2009.

Nell'ambito dei criteri generali per lo svolgimento della procedura si prevede che essa deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o programma ed anteriormente alla sua approvazione divenendo parte integrante del procedimento amministrativo di adozione e/o approvazione del medesimo. Per razionalizzare il procedimento ed evitare duplicazioni delle valutazioni possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite.

Ai fini dell'espletamento delle fasi della VAS relative alla verifica di assoggettabilità, alla fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e ai fini della espressione del parere motivato, l'Autorità Competente, potrà avvalersi anche dell'istituto della conferenza di servizi.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione della VAS la DGR ricalca quanto previsto dal TU Ambiente specificando però che i seguenti atti di pianificazione urbanistica comunale e sovracomunale:

- il Piano Territoriale Regionale (PTR), Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP) e loro varianti generali;
- i Piani intercomunali e di settore e loro varianti generali;
- i P.R.G, e i P.di F., e loro varianti generali;

sono da sottoporre direttamente alla procedura VAS nei casi in cui gli stessi rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 6 del D.Lgs. 152/2006. Al di fuori di tale ipotesi i predetti piani sono comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità.

I piani attuativi e i programmi urbanistici che determinano la mera esecuzione di interventi in attuazione dei vigenti strumenti urbanistici generali, già approvati in assenza della procedura di VAS, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità quando rientrano nelle ipotesi di cui all'art. 6 del D. Lgs. 152/2006.

Infine, sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità tutti i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori degli stessi. Per la regione Molise l'autorità competente è la struttura cui compete la

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

tutela, protezione e valorizzazione ambientale la Direzione Generale VI - Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto Ambientale.

Disciplina regionale VAS per le procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive

I provvedimenti regionali in precedenza richiamati definiscono l'ambito di applicazione della VAS in relazione alle diverse tipologie di piani e programmi. Nella fattispecie, la disciplina VAS per le procedure di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), avviate ai sensi del DPR n. 447/1998, è definita nell'Allegato 1r alla DGR IX/961 del 10.11.2010; il provvedimento stabilisce che:

- Lo Sportello è soggetto a Valutazione ambientale – VAS allorché ricadono le seguenti condizioni:

- a) ricade nel "Settore della destinazione dei suoli" e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE [in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, n.d.r.];
- b) si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE [siti appartenenti alla Rete Natura 2000, n.d.r.].

La verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale si applica alle seguenti fattispecie:

- a) SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva [Direttiva 01/42/CE, n.d.r.] che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- b) SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della Direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti.

Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Ai sensi delle norme di legge richiamate, il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si configura nelle seguenti fasi principali:

- Pubblicazione di avviso di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità (da parte dell'autorità procedente);
- Elaborazione del Rapporto Preliminare volto ad evidenziare i principali effetti ambientali connessi alla proposta di intervento;
- Messa a disposizione presso gli Uffici comunali e sul sito web SIVAS del Rapporto Preliminare per almeno trenta giorni, al fine dell'espressione dei pareri di competenza da parte delle autorità ambientali e degli Enti territoriali coinvolti;
- Convocazione della Conferenza di Verifica per il confronto con gli Enti in relazione all'esigenza di sottoporre a VAS o meno la proposta di intervento;
- Emissione del verbale della Conferenza e decisione finale da parte dell'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, in merito all'assoggettabilità a VAS della proposta di intervento; la pronuncia viene resa con atto pubblico entro novanta giorni dalla messa a disposizione del Rapporto Preliminare.

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

IL PROGETTO

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo edificio con tecnologia a secco, avente struttura portante in legno lamellare o acciaio e tamponamenti con sistema *Aquapanel* o similare. Le tecnologie a secco si riferisce a metodi costruttivi che ricorrono a soluzioni meccaniche per l'assemblaggio dei componenti e degli elementi strutturali. Costruire a secco offre molti vantaggi, come la velocità di realizzazione o l'ottimizzazione dei costi di cantiere. Ma cosa significa esattamente? Al di là di quale sia la tecnologia costruttiva scelta, il termine "costruire a secco" raccoglie tutte quelle soluzioni che permettono di costruire senza fare ricorso all'acqua durante la fase di realizzazione dell'edificio in cantiere.


ASPETTI ARCHITETTONICI

Il progetto architettonico è stato concepito con linee compositive che hanno dovuto tener conto di una serie di fattori condizionanti:

- Presenza di un edificio esistente in corso di ristrutturazione, avente una copertura in cemento armato a sbalzo di notevole entità, proiettata ben oltre il perimetro esterno delle mura di tamponamento;
- Presenza di un muro in cemento armato sul lato nord/est;
- Necessità di preservare uno spazio polivalente esterno già previsto nella precedente progettazione in corso di realizzazione;
- Aspetto esteriore del fabbricato esistente;
- Fattori ambientali classici come esposizione, forma, illuminamento, orografia del sito.

Da tale considerazione è scaturita una composizione planimetrica abbastanza lineare e semplice, di forma rettangolare parallela al fabbricato esistente. Tale struttura, per quanto lineare, diventa una sorta di edificio parallelo a quello esistente, giuntata sulla copertura.

L'edificio è caratterizzato da una copertura specchiata rispetto a quella esistente, con due parti estreme destinate a servizi più basse e piane rispetto al resto della copertura. Tale soluzione non solo snellisce il monovolume complessivo ma consente di non avere altezze interne dispersive da un punto di vista energetico.



RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Le travi principali portanti in legno lamellare, hanno una contropendenza uguale a quella del fabbricato esistente; in corrispondenza della metà della copertura con una piegatura del tetto si ha l'opportunità di avere un ambiente interno destinato a spazio collettivo per l'asilo, una copertura simmetrica, e con legno lamellare a vista.

Questo sistema compositivo consente di avere sempre un'illuminazione naturale verso il giardino centrale, in modo da non avere spazi angusti e privi di luce.

Internamente si prevede di realizzare:

- servizi igienici, destinati al personale con antibagno e spogliatoio, e altri destinati all'utenza con annesso antibagno; quelli per i bambini saranno dotati di fasciatoi e sanitari adeguati all'utilizzo;
- una zona lavanderia antistante i servizi igienici, posizionata negli spazi di disimpegno e accesso ai servizi;
- n. 2 dormitori ospitanti 10 posti letto ognuno;
- n. 2 aule destinate a due sezioni e un'aula comune;
- una zona deposizione e sporzionamento pasti con annessa dispensa.

ASPETTI ENERGETICI

Di pari passo con la redistribuzione degli ambienti interni si realizzeranno i nuovi impianti di adduzione e scarico (elettrico, idrico, illuminazione etc.)

Dal punto di vista dell'efficientamento energetico si prevedono i seguenti interventi:

- realizzazione di un sistema di tamponamento a cappotto con tecnologia a secco;
- installazioni di collettori fotovoltaici sulla copertura piana del fabbricato in aderenza alla falda e perciò non visibili dalle strade pubbliche circostanti;
- installazione di ventilconvettori a parete/soffitto per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti interni;
- installazione di pompa di calore ad alta efficienza;
- realizzazione di nuovo impianto elettrico;
- realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata mediante l'installazione di recuperatori di calore;
- installazione di scaldacqua a pompa di calore per la produzione di ACS con opportuno serbatoio di accumulo;

ASPETTI STRUTTURALI


Sotto l'aspetto strutturale, l'edificio sarà retto da un'intelaiatura in legno lamellare, con travi secondarie di collegamento e struttura di copertura con tavolato portante da 33 mm.

La struttura sarà ancorata ad un sistema del tipo a platea. Le coperture piane saranno sempre in legno, con tavolato e sistema di copertura a tetto rovescio.

Per quanto non riportato espressamente si rimanda agli elaborati grafici di progetto e alle relazioni specialistiche.

ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO

L'area del tratturo interessata dagli interventi di costruzione del nuovo asilo nido nel Comune di Montenero di Bisaccia è individuata nella seguente mappa "Carta della Trasformabilità".



----- TRATTURO CENTURELLE-MONTESECCO

Secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 1/12/1989 n. 24 PIANI TERRITORIALI PAESISTICO-AMBIENTALI DI AREA VASTA (P.T.P.A.A.V.), l'intervento in oggetto ricade nel **Piano Territoriale Paesistico-Ambientale di AREA VASTA n. 1**, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 253 del 01-10-97. *Area del basso Molise.*




Fig.6 Inquadramento nella CARTA DI TRASFORMABILITÀ DEL TERRITORIO – P₁

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 150724/2025 del 20-10-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente


RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

MS	AREA DEL SISTEMA INSEDIATIVO CON VALORE MEDIO PERCETTIVO	ELEMENTI					
		INTERESSE NATURALISTICO	INTERESSE ARCHEOLOGICO	INTERESSE STORICO	INTERESSE PRODUTTIVO	INTERESSE PERCETTIVO	PERICOLOSITA' GEOLOGICA
	USI						
CULTURALE RICREATIVO	a.0 ATTIVITA' SPORTIVE						
	a.0.1 CACCIA						
	a.0.2 PESCA				*	*	
	a.1 NON COMPORTANTI VOLUME				TC1	TC1	
	a.1.1 OPERE DI ATTREZZAMENTO				"	"	
	a.1.2 OPERE DI FRUIZIONE				"	"	
	a.1.3 OPERE DI SERVIZIO				"	"	
	a.2 COMPORTANTI VOLUME				TC1	TC1	
	a.2.1 OPERE DI ACCESSO				"	"	
	a.2.2 STRUTTURE SCIENTIFICHE CULTURALI				"	"	
	a.3 MOBILI				TC1	TC1	
	a.3.1 STRUTTURE TEMPORANEE				"	"	
	INSEDIATIVO	b.1 NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE				TC1	TC1
b.2 NUOVO INSEDIAMENTO URBANO					"	"	
b.3 STRATIFICAZIONE URBANA					"	"	
b.4 ARTIGIAN., AGRO INDUST., INDUST.					"	"	
b.5.1 INSEDIAM. MONOFUNZION. PRODUT.					"	"	
b.5.2 INSEDIAM. MONOFUNZION. TURISTICI					"	"	
b.6 INSEDIAM. RURALI SPARSI					"	"	
INFRASTRUTTURALE	c.1 A RETE INTERRATE				TC1	TC1	
	c.2 A RETE FUORI TERRA				"	"	
	c.3 VIARIE PEDONALI				"	"	
	c.4 VIARIE CARRABILI - PARCHEGGI				"	"	
	c.5 PUNTUALI TECNOL. INTERRATE				"	"	
	c.6 PUNTUALI TECNOL. FUORI TERRA				"	"	
	c.7 CARRABILI DI SERVIZIO				"	"	
	c.8 CARRABILI AGRICOLE				"	"	
	c.9 CARRABILI DI IMPOR. PROVIN.				"	"	
	c.10 PORTUALI E/O AEROPORTUALI				"	"	
	c.11 FERROVIARIE				TC1	TC1	
	c.12 OPERE DI DIFESA AMBIENTALE				"	"	
	c.13 INTERPORTO				"	"	
PRODUTTIVO AGRO-SILVO - PASTORALE	d.1 DI CARATTERE ESTENSIVO				TC1	TC1	
	d.1.1 PASCOLO E PRATO - PASCOLO				"	"	
	d.1.2 FORESTAZIONE PRODUT. E RIF.				"	"	
	d.1.3 INTERVENTI MIGLIORAMENTO				"	"	
	d.1.4 INTER. VOLTI ALLA DIFESA SUOLI				"	"	
	d.1.5 INTER. VOLTI ALLA REALIZZ. OPERE				"	"	
	d.2 DI CARATTERE INTENSIVO				TC1	TC1	
	d.2.1 REALIZZ. AMMOD. E RAZION. STALLE				"	"	
	d.2.2 PRODUZIONE INTENSIVA				"	"	
d.2.3 ABITAZIONI RURALI				"	"		
d.2.4 ANNESSI AGRICOLI				"	"		
ESTRATTIVO	e.1 ESTRAZIONI IN ALVEO						
	e.2 ESTRAZIONI FUORI ALVEO				VA	VA	
	e.3 ESTRAZIONI DI MATERIALE LAPIDEO				"	"	


* - uso consentito

Fig.7 Individuazione nelle Schede della trasformabilità.

L'intervento rientra nella categoria di uso antropico A.2 (comportanti volume) con modalità di tutela Tc1 - trasformazione condizionata a requisiti progettuali da verificarsi in sede di rilascio di autorizzazione ai sensi dell'art.7 della L.1497/39. Consiste nel rispetto di specifiche prescrizioni conoscitive, progettuali, esecutive e di gestione, nei casi e nei modi precisati al successivo Titolo VI.




L'area di progetto non ricade in aree Rete Natura 2000



L'area di progetto non ricade in aree IBA (Important Bird Area)

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS



Non risultano vincoli diretti sull'area di progetto (Area boschiva – Ope legis – Vincoli D.Lgs 42/04 art. 142, c. 1, esc. lett. E, H, M)

ELEMENTI DEL PAESAGGIO

Dal punto di vista paesaggistico l'area di progetto si pone in zona periurbana del comune di Montenero di Bisaccia, in area densamente edificata. Ci troviamo di fronte, quindi, ad un'area periferica e urbanizzata nella quale sono più evidenti i segni dello sviluppo socio-economico che agro-ambientale. Il contesto nel quale l'intervento si inserisce è caratterizzato da una tendenza insediativa prevalente di tipo terziario, con l'adiacente ex terminal bus, oggi riconvertito ad asilo. Sono inoltre presenti, nelle immediate vicinanze, nuclei insediativi residenziali e suoli non edificati caratterizzati dalla presenza di vegetazione spontanea priva di elementi di rilievo. Nello specifico, allo stato attuale l'area di intervento è caratterizzato dal piazzale in conglomerato bituminoso che fungeva da spazio di sosta e manovra degli autobus.



Area oggetto di intervento (freccia rossa), edificio esistente (freccia verde)

ECOSISTEMI

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Il contesto in cui si colloca l'area di intervento è caratterizzato da un intenso grado di antropizzazione, che ha determinato il formarsi di una matrice paesaggistica rappresentata da un'estesa superficie artificiale (edifici, infrastrutture stradali, superfici artificiali) alla quale si affiancano terreni dotati di naturalità (incolto). Con riferimento specifico alla perimetrazione interessata dall'intervento questa, per la sua posizione ed il suo utilizzo, non ha sviluppato un ecosistema distintivo, essendo completamente urbanizzata, e non presenta al suo interno, né nelle immediate vicinanze, siti e/o biotopi di particolare valore dal punto di vista naturalistico, né lembi di habitat prioritario e/o d'interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE.

RUMORE E QUALITÀ DELL'ARIA

Relativamente alla qualità dell'aria la fonte principale di inquinamento nella zona è il traffico. Nell'intorno dell'area non sono presenti fonti di rumore rilevanti ad eccezione di quelli generabili dal traffico. Le attività che, invece, genereranno il maggiore contributo in termini acustici e di qualità dell'aria, saranno temporanee e connesse alla fase di cantierizzazione dell'intervento stesso.

Pertanto il progetto in esame non genera un aumento della rumorosità (D.P.C.M. 01.03.1991) o un incremento dello stato vibrazionale indotto. Gli interventi di mitigazione che si potranno in essere saranno di tipo logistico (es. evitare la sovrapposizione di lavorazioni caratterizzate da emissioni significative).

VALUTAZIONI SULLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA

Come si evince dalle premesse l'intervento riguarda la realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica che intrattiene uno stretto rapporto e dialogo con il fabbricato esistente. Ciò dal punto di vista tipo-morfologico e per l'impiego dei materiali. Dovendo il nuovo edificio essere classificato come NZEB l'impiego dei collettori fotovoltaici sarà indispensabile, questi saranno però complanari alle falde e, vista la presenza di cornicioni e velette, saranno del tutto non visibili dallo spazio pubblico circostante Eventuali tinteggiature differenti dai colori attuali delle parti intonacate e non rispetteranno le possibilità del regolamento edilizio del comune di Montenero di Bisaccia e comunque saranno impiegati colori tenui sull'ocra, pesca o verde acqua.

INQUINAMENTO LUMINOSO

Sono presenti, nelle immediate vicinanze, fonti di inquinamento luminoso dato il tessuto fortemente urbanizzato.

ACCESSIBILITÀ DELL'AREA

L'accessibilità all'area è garantita dalla SS 157. Pertanto, la realizzazione dell'intervento non comporta opere complementari di collegamento significative.

RETI TECNOLOGICHE

Le reti sono tutte disponibili nelle immediate vicinanze del sito oggetto di intervento, quindi, logisticamente, non si rilevano problemi per gli allacciamenti alle stesse.

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

Seguono foto inserimenti del progetto nel lotto.



REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 150724/2025 del 20-10-2025
Allegato 1 - Class. 0 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

CONCLUSIONI

Dall'analisi dei potenziali effetti che l'intervento in esame provoca sull'ambiente è possibile affermare che non rientra nelle tipologie di opere da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica. A tal proposito si riepilogano di seguito le considerazioni conclusive ai fini della proposta di esclusione del progetto proposto dalla successiva fase di valutazione:

RAPPORTO PRELIMINARE DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS

- La proposta progettuale verrà approvata in variante semplificata al Piano Regolatore Generale vigente, secondo quanto previsto dall'Art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- il progetto non influenza altri piani o programmi;
- il progetto non ha rilevanza nei confronti della normativa ambientale vigente;
- l'area in esame non rientra tra i paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale o internazionale (Area boschiva – Ope legis – Vincoli D.Lgs 42/04 art. 142, c. 1, esc. lett. E, H, M);
- in riferimento al valore e vulnerabilità delle aree in esame si riscontra che l'area interessata dall'intervento in questione non ricade in aree Rete Natura 2000;
- non si evidenziano impatti ambientali significativi, né un eventuale carattere cumulativo degli impatti residui;
- i potenziali impatti ambientali identificati (relativi all'esclusiva fase realizzativa dell'opera), benché non significativi, possono essere mitigati in sede di approvazione a cui sarà soggetto l'intervento in progetto;
- gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione del progetto sulla componente atmosfera non risultano significativi;
- gli impatti potenziali derivanti dall'attuazione del progetto sulle risorse idriche e sul suolo non risultano significativi in quanto non determina modifiche di rilievo negli utilizzi delle risorse idriche, non interferisce con le risorse idriche sotterranee;
- relativamente alla componente paesaggio, si ritiene che la realizzazione del nuovo asilo nido in Viale Europa non muterà significativamente la percezione dei luoghi.

Le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica. Inoltre, verranno impiegate azioni di mitigazione riferite soprattutto all'adozione di tecniche progettuali rispondenti a criteri ecologici, al fine di contenere le quote di suolo impermeabilizzato e le emissioni nell'ambiente. Da quanto sopra esposto e in considerazione alla natura ed entità dell'intervento (costituente variante semplificata al PRG vigente, ai sensi dall'art.19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327) si ritiene che, gravando l'area di influenza dello stesso su una limitata scala locale già urbanizzata, da esso non ci si debba attendere incremento degli impatti rispetto a quelli potenzialmente derivanti dalle previsioni dell'attuale PRG.

Pertanto si propone di non assoggettare l'intervento in questione a Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Per tutto quanto non riportato nella presente relazione si rimanda agli elaborati grafici e tecnici che compongono il presente progetto.